

ACCORDO SULLA DISTRIBUZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ISPRA PER L'ANNO 2010

Il giorno 29 luglio dell'anno 2011 in Roma presso la sede ISPRA di via Brancati, si sono riuniti, per ISPRA si sono riuniti per l'Amministrazione il Direttore Generale Dott. Stefano Laporta e ~~Presidente~~ su delega del Presidente, il Direttore del Dipartimento dei servizi generali e gestione del personale Dott. Marco La Commare e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti che risultano dall'elenco presenze, regolarmente datato e firmato per sottoscrivere la presente ipotesi di accordo:

PREMESSO

Il fondo per gli oneri specifici del personale dei livelli I-III è confermato nell'importo individuato per l'anno 2009 pari ad € 2.062.163,88, che in applicazione del tetto previsto dall'art. 1, comma 189 della legge 23.12.2005, n. 266, nonché della riduzione prescritta dall'art. 67, comma 5, del dl n.112/08, convertito, con modificazione, dalla l. n. 133/08 risultava rideterminato per un importo pari ad € 1.845.868,11.

Il fondo del salario accessorio ISPRA personale dei livelli IV-VIII determinato sommando la parte storica, come risultante dal fondo 2009, le risorse relative alla RIA e ai gradoni del personale cessato nonché le quote relative alle posizioni di nuovo ingresso eccedenti il turn over di personale (assunzioni autorizzate con norma di legge) ammonta ad € 6.394.068, 77 che, in applicazione del tetto previsto dall'art. 1, comma 189 della legge 23.12.2005, n. 266, nonché della riduzione prescritta dall'art. 67, comma 5, del dl n.112/08, convertito, con modificazione, dalla l. n. 133/08 risulta rideterminato per un importo pari ad € 6.309.611,87.

ciò premesso le parti concordano quanto segue:

SEZIONE I Ricercatori e Tecnologi


Art. 1

Opportunità di sviluppo professionale dei livelli I-III

1. In applicazione dell'art. 15 CCNL 2002-2005 sono attivate, con decorrenza economica e giuridica 01.01.2010, le seguenti progressioni:
 - n. 2 posti da III livello a II livello;
 - n. 2 posti da II livello a I livello;
2. L'individuazione dei profili sarà stabilita sulla base delle esigenze d'istituto.
3. Le parti convengono sull'eventualità di procedere a successivi confronti in merito alle modalità di incremento del numero dei passaggi previsti, fatte salve le risorse disponibili e le esigenze d'istituto.

Art. 2

Retribuzione personale dei livelli I-III



1. Per l'anno 2010 resta confermato quanto stabilito alla Sezione II Ricercatori e Tecnologi dell'accordo sulla distribuzione accessoria anno 2009.

SEZIONE II **Personale dal IV al VIII livello**

Art. 3 **Distribuzione delle risorse**

1. Le risorse, determinate in premessa, sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:
 - a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario: il fondo è costituito nel suo ammontare dalla stima delle risorse necessarie a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale. E' determinato, secondo l'importo indicato nella tabella all.1, il limite di spesa per le deroghe al tetto individuale massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario. Non sono retribuibili a titolo di straordinario altre protrazioni di orario a qualsiasi titolo effettuate.
 - b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità. Detto fondo per l'anno 2010 è destinato a remunerare:
 - indennità di maneggio valori: è attribuita al personale formalmente incaricato, in via continuativa, di servizi che comportino maneggio valori.
 - indennità di responsabilità: è attribuita ai dipendenti cui sia stato formalmente conferito un incarico di direzione di ufficio/settore previsto dalla struttura organizzativa vigente. L'indennità è corrisposta per la durata effettiva dell'incarico e fermo restando la sussistenza delle attribuzioni originariamente assegnate.
 - indennità di reperibilità convenzionale: è attribuita ai dipendenti che prestano il servizio di reperibilità necessario a garantire la sicurezza e la funzionalità di particolari impianti e servizi, nelle pertinenze immobiliari in uso all'ISPRA, che richiedono la disponibilità di personale specializzato nell'ambito delle attività di competenza del Dipartimento GEN.
 - c) Fondo per l'indennità di Ente: il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata al pagamento dell'indennità di ente annuale e di ente mensile.
 - d) Fondo per l'indennità di posizione:
È attribuita ai dipendenti cui siano stati formalmente conferiti incarichi correlati a posizioni organizzative di particolare complessità e non è cumulabile con l'indennità di responsabilità;
 - e) Fondo per la produttività collettiva ed individuale: il fondo è costituito nel suo ammontare da quanto residua dall'importo di cui in premessa, detratta la somma utilizzata per la costituzione dei fondi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma.
2. Il fondo di cui alla lettera e) è finalizzato a remunerare la produttività collettiva ed individuale e gli incrementi retributivi, collegati alla progressione economica dei livelli

 2

apicali di ciascun profilo, già previsti negli accordi per il salario accessorio degli enti confluiti in ISPRA. e di quelli previsti all' 01-01-2010

3. L'indennità di produttività collettiva ed individuale è erogata ai dipendenti, previa valutazione da parte del responsabile dell'unità di assegnazione, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 45, comma 3 del CCNL EPR 1994-1997.
4. Come previsto dall'art. 6, comma 3, del CCNI APAT, per il personale interessato, la decurtazione della parte attribuibile alle protrazioni di orario di lavoro dell'indennità di specificità organizzativa, è riassorbita dalle voci del trattamento accessorio di cui ai fondi a), b), c) relativamente solo agli incrementi dell'indennità di ente, d) agli importi relativi al fondo e) agli incrementi contrattuali riferiti al trattamento accessorio dal CCNL 2006-2009 e, per la parte ancora eventualmente eccedente, dal fondo di riserva del fondo e).
5. Eventuali residui dei fondi a), b), c), d) ed e) confluiscono nel fondo di riserva del fondo e) e saranno corrisposti come saldo di produttività collettiva ed individuale.
6. Le parti concordano la distribuzione del Fondo di cui alla presente Sezione come descritto nell'allegata tabella 1.

ISPRA

Il Direttore Generale

.....

Su delega del Presidente

Dott. Marco La Commare

.....

OOSS

ANPRI CIDA

FIR CISL

FLC CGIL

UIL P.A.

USI RdB

*Alfredo Leonardi **

[Signature]

*[Signature] **

.....

.....

* vedi nota a verbale allegata.

DISTRIBUZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2010							
personale a tempo indeterminato inquadrato nei livelli IV -IX							
UTILIZZO DEL FONDO 2010							
						importo	
	FONDO A) - Straordinario						
A1	Straordinario						215.000,00
A2	Straordinario art. 34 comma 3 CCNL 1998-2001						35.000,00
	totale fondo A)						250.000,00
	FONDO B) - Indennità varie						
B1	indennità di maneggio valori						4.200,00
B2	indennità di responsabilità						89.856,00
B3	indennità di reperibilità						10.000,00
	totale fondo B)						104.056,00
	FONDO C) - Indennità di Ente						
C1	indennità di ente annuale						
						importo annuo	
				liv.VIII	2.174,81	21.748,10	
				liv.VII	2.573,95	207.631,97	
				liv.VI	3.092,92	263.027,07	
				liv.V	3.581,01	511.189,18	
				liv.IV	3.856,98	683.971,12	
						1.687.567,44	
C2	indennità di ente mensile						
						importo mese	
				liv.VIII	375,58	45.069,60	
				liv.VII	434,74	420.828,32	
				liv.VI	484,28	494.207,74	
				liv.V	567,62	972.333,06	
				liv.IV	637,15	1.355.855,20	
	TOTALE						3.288.293,92
	totale fondo C)						4.975.861,36
	FONDO D) - Indennità di posizione						
D	indennità di posizione						1.032,96
	totale fondo D)						1.032,96
	FONDO E) - Produttività collettiva e individuale						
						importo mese	
E1	totale produttività collettiva ed individuale					42,50	275.910,00
E2a	finanziamento art. 53 01/01/2006 ex APAT						84.940,70
E2b	finanziamento art. 53 01/01/2008						24.397,75
E2c	finanziamento art. 53 ex INFS ante 31.12.2008						8.082,61
E2d	finanziamento art. 53 ex ICRAM ante 31.12.2008						6.738,72
	finanziamento art. 53 01/01/2010 ISPRA						171.040,28
	totale fondo E)						571.110,06
	Totale						5.902.060,38
	Totale fondo C)						4.975.861,36
	Totale fondo A) B) D) E)						926.199,02
	Fondo di riserva per fondo E						407.551,49
	TOTALE GENERALE						6.309.611,87

Nota a verbale ANPRI

La base contrattuale del trattamento accessorio del personale appartenente agli EPR risale nella sua formulazione originale al DPR 171/91 che rendeva esecutivo l'accordo per il triennio contrattuale 1988-90.

All'art. 15 veniva istituito a partire dal 31:12:1990 un "Fondo per il miglioramento dell'efficienza", regolato dal successivo art. 16, che al comma 6 escludeva in modo esplicito dall'utilizzo del fondo "il personale il cui trattamento stipendiale è definito omnicomprensivo dal presente accordo" (vedi anche art. 17 comma 11), ossia i livelli I, II e III dei livelli professionali sia dei profili della dirigenza amministrativa sia dei profili Ricercatori/Tecnologi (vedi art. 13 ordinamento del personale, art. 17 nuovi stipendi, ecc.). Al personale con qualifica dirigenziale, in attesa del riordino della dirigenza amministrativa, veniva corrisposta una indennità di funzione definita all'art. 17 comma 9.

Il successivo contratto 1994-97 per il personale con qualifica dirigenziale, con esclusione di quello appartenente al I livello professionale, costituiva, all'art. 27, il "fondo per la retribuzione accessoria"; per il restante personale dei profili professionali definiva due indennità (art. 6 II biennio economico) che costituivano il trattamento accessorio. Delle due indennità soltanto quella per gli oneri specifici, da erogare su tredici mensilità, era demandata alla contrattazione decentrata per i criteri di attribuzione.

L'art. 8 del CCNL 1998-01 II biennio economico destinò delle risorse per la "Indennità valorizzazione professionale", non esplicitamente ricompresa tra le voci del trattamento accessorio ancorché un istituto del trattamento accessorio come le eventuali indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti.

La struttura della retribuzione è rimasta inalterata nei contratti succedutesi fino a quelli attualmente vigenti.

Pur essendo disposti a riconoscere che, unicamente ai fini pratici, è operativamente utile gestire le voci degli istituti del trattamento accessorio dei Ricercatori/Tecnologi come se fossero un fondo dobbiamo affermare e sottolineare che, per quanto sopra esposto, è formalmente e strutturalmente sbagliato definire, in sede di trattativa decentrata, un fondo per gli istituti del trattamento accessorio dei Ricercatori/Tecnologi.

Di conseguenza, per la sottoscritta Organizzazione Sindacale, ogni riferimento al termine "fondo" riferito al trattamento accessorio dei livelli I, II e III è da intendersi "risorse" come d'altronde sottoscritto anche da parte pubblica nell'accordo per il 2009.

Roma 29 luglio 2011



DICHIARAZIONE A VERBALE

Preso atto dell'impegno assunto dall'amministrazione ad affrontare successivamente l'applicazione contrattuale dell'art. 54, le OO.SS. ne monitoreranno l'applicazione insieme a tutti gli altri istituti contrattuali e saranno parte attiva per il raggiungimento dell'obiettivo.

29 luglio '11

FLC CGIL *Cinzia Lupari*

FIR CISL *W. M. L.*

ANPRI *Alfio Scuroli*